

CIRCOLARE FLASH: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, "RESIDENZA FISCALE", ELIMINAZIONE CU FORFETTARI DALL'ANNO DI IMPOSTA 2024.



News

RIFERIMENTI

- D. Lgs n. 13/2024
- D. Lgs. n. 209/2023 , art. 1
- D.Lgs. n. 1 del 2024, art. 29

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024), il concordato preventivo biennale entra ufficialmente a far parte del nostro sistema fiscale.

COS'E'. Il concordato preventivo biennale consiste in una sorta di **accordo con l'amministrazione finanziaria** attraverso il quale il **Contribuente definisce a priori la propria posizione debitoria con il Fisco** (restando escluso il comparto Iva) in riferimento al reddito dallo stesso prodotto in ragione della specifica attività esercitata. Sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate **verranno concordate le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA**, con possibilità di ulteriore **rinnovo**. Il reddito aggiuntivo incassato non sarà soggetto a tassazione e, in caso di minori introiti superiori al 50 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato. In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l'Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta. Il principale vantaggio del concordato preventivo biennale risulta quindi essere questo: per le partite IVA che incasseranno più di quanto dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione in caso di reddito effettivo inferiore.

A CHI E' RIVOLTO. Il concordato non vale per **qualsiasi contribuente**. L'art. 10 del decreto prevede espressamente che possono accedere al concordato "i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità e i forfettari", (sono ad esempio esclusi coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023.).

CAUSE DI DECADENZA. L'articolo 22 del decreto sopra richiamato, infatti, elenca cause di decadenza in relazione alle quali il concordato preventivo cessa di produrre effetto, immediatamente e per entrambi i periodi d'imposta:

CIRCOLARE FLASH: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, “RESIDENZA FISCALE”, ELIMINAZIONE CU FORFETTARI DALL’ANNO DI IMPOSTA 2024.

1. **presenza di un accertamento**, nei periodi d’imposta di applicazione del concordato o in quello immediatamente precedente al biennio, afferente la verifica di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi che il Contribuente ha dichiarato (se, invece, la differenza rilevata risulti inferiore al 30 per cento l’accertamento non determinerà effetti ai fini del concordato preventivo, pur esplicando in ogni caso tutte le conseguenze previste dalla normativa tributaria);
2. **omessa presentazione** della dichiarazione dei redditi;
3. **omesso versamento** anche di una sola delle rate previste dal concordato (viene pertanto mutuato il principio già previsto in tema di decadenza delle rateazioni di cui alle varie tipologie di saldo e stralcio introdotte in precedenza)
4. **esistenza di debiti fiscali e previdenziali** d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro;
5. **condanna (non definitiva)** per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, all’articolo 2621 del codice civile e agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale;
6. **contestazione**, in numero pari o superiore a 3 di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto.

LE NUOVE SCADENZE. Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici **programmi per l’acquisizione dei dati utili** all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al **15 giugno** (in luogo del termine di metà aprile previsto dallo schema di decreto). Verrà quindi formulata una proposta da parte dell’Amministrazione finanziaria (non sono ad oggi previsti termini specifici); il **15 ottobre 2024** sarà il termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che per il 2024, tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023). I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2024 e per il 2025.

“RESIDENZA FISCALE”

Nell’ambito del Decreto attuativo della Riforma fiscale dedicato alla fiscalità internazionale si evidenzia l’introduzione di una serie di novità in merito ai **criteri utilizzabili per individuare la “residenza fiscale” delle persone fisiche, operative a decorrere dall’1.1.2024.**

In base alle nuove disposizioni sono considerate residenti le persone che **“per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno”:**

- hanno la residenza in Italia ai sensi del Codice Civile;
- hanno il domicilio in Italia, inteso quale luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- sono presenti in Italia;
- risultano iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente (salvo prova contraria).

Non è stata modificata la presunzione (relativa) di residenza dei cittadini italiani trasferiti in uno Stato/territorio c.d. “black list”.

CIRCOLARE FLASH: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, “RESIDENZA FISCALE”, ELIMINAZIONE CU FORFETTARI DALL’ANNO DI IMPOSTA 2024.

È ora espressamente previsto che per **domicilio** si intende **il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.**

Sul punto dalla Relazione Illustrativa del Decreto in esame è possibile desumere che:

- è stato **modificato** “il criterio di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sostituendo il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente”;
- tutti i predetti criteri devono essere verificati **per la maggior parte del periodo d’imposta** “tenendo conto anche dei periodi non consecutivi”.

ELIMINAZIONE CU FORFETTARI DALL’ANNO DI IMPOSTA 2024 (CU 2025)

Il Decreto Semplificazione per gli Adempimenti Fiscali (D.Lgs. n. 1 del 2024, art. 29 – G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024) ha **eliminato** a partire **dall’anno di imposta 2024** e **quindi per le CU 2025**, l’obbligo della **Certificazione Unica** per i soggetti che adottano il **regime forfettario o di vantaggio**.

Questa decisione, annunciata attraverso un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, è stata formalizzata mediante l’aggiunta di un nuovo articolo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Tale decisione si basa sulla disponibilità automatica dei dati relativi ai compensi dei soggetti in regime forfettario e minimi presso gli archivi dell’Agenzia delle Entrate grazie alla fatturazione elettronica, attraverso il sistema di Interscambio, rendendo superflua la compilazione della Certificazione Unica.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti